



# COMUNE DI SCHEGGINO

Provincia di Perugia

## ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO PARTE ECONOMICA - ANNO 2018

In data 13 del mese di dicembre dell'anno 2018 ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione trattante di parte pubblica:

- 1) Roberta ISIDORI - SEGRETARIA COMUNALE - PRESIDENTE
- 2) Pasqua Lena Bianchi- RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – MEMBRO
- 3) Pamela VIRGILI - RESPONSABILE AREA TECNICA - MEMBRO
- 4) Assessore Ernesto MIRAGGIO - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA – MEMBRO
- 5) Assessore Fabio DOTTORI - RESPONSABILE AREA VIGILANZA – MEMBRO

Organizzazioni sindacali territoriali:

- 1) C.G.I.L. F.P.: Ivo CECCARINI
- 2) U.I.L. FPL: Maurizio MOLINARI
- 3) C.I.S.L. FPS: Alberto CAVALIERI
- 4) R.S.U.: Giancarlo RIBECA

Le parti si incontrano per analizzare la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo, delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2018.

Per quanto riguarda il presente accordo le parti richiamano i seguenti atti:

- 1) Delibera di G.C. n. 96, del 18/10/2018 avente ad oggetto “Definizione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa – Anno 2018”;
- 3) Determina del Responsabile Area Finanziaria n. 36 del 24.07.2018 avente ad oggetto “Costituzione Fondo per le politiche di sviluppo risorse umane e per la produttività - anno 2018”;

Le parti richiamano l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato.”*

Si evidenzia che con ordinanza del Vice commissario per la ricostruzione n. 1, del 20.12.2016 e n.4, del 31.05.2017, il Comune di Scheggino è stato autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 1 istruttore direttivo tecnico, qualifica ingegnere, e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – contabile, entrambi categoria D - pos.ec. D 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per la gestione delle pratiche del sisma. Per tali figure. Per tali figure si conviene di procedere al

riconoscimento del salario accessorio sulla base dei parametri stabiliti dalla Protezione civile ad al piano degli obiettivi assegnati per ciascuna area.

Visto il chiarimento fornito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL13 pubblicato e reso noto il 9 ottobre 2018, con il quale l'Agenzia ha chiarito che i nuovi istituti, disciplinati dal nuovo contratto Funzioni Locali, possono essere applicati solo in sede di stipula del nuovo contratto integrativo normativo sottoscritto dall'Ente dall'anno 2018 in poi, non ritenendo legittimo, in sede di contrattazione integrativa, far retroagire e applicare compensi accessori con riferimento a periodi temporali nei quali gli stessi non erano già previsti e disciplinati dal CCNL, soprattutto con riferimento alle condizioni per la loro erogazione. L'Aran ha dunque chiarito che gli Enti Locali, nel caso in cui non abbiano ancora definito i nuovi contratti normativi, tenuto conto che l'anno 2018 è quasi al termine, dovranno chiudere almeno il contratto decentrato economico, con le regole conosciute e disciplinate fino ad oggi (di fatto con le "vecchie" regole del 2017) e attivarsi per definire con le parti sindacali i nuovi decentrati normativi che produrranno effetti giuridici, e pertanto economici, dal 2019. Questo il testo del parere: *"l'avviso della scrivente Agenzia è nel senso che i nuovi istituti del trattamento economico accessorio previsti, nei presupposti legittimanti e nel relativo ammontare, dal CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo dell'ente concernente il periodo temporale successivo al suddetto CCNL (anno 2018 e successivi). Infatti, non si ritiene possibile, in sede di contrattazione integrativa, far retroagire ed applicare compensi accessori con riferimento a periodi temporali nei quali gli stessi non erano già previsti e disciplinati dal CCNL, soprattutto con riferimento alle condizioni per la loro erogazione"*.

Considerato che questo Ente non ha sottoscritto nel 2018 il nuovo Ccdi parte normativa ai sensi Ccnl 2016-2018, di conseguenza, per la sottoscrizione del presente cid 2018 parte economica, si farà riferimento al precedente Ccdi (vecchie regole), in virtù della cosiddetta clausola di ultrattività dei Ccdi contenuta nell'articolo 5, comma 4, del Ccnl 1.4.1999: *"I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi"*.

La parte stabile è così ripartita:

Indennità di comparto

Indennità di rischio di cui all'art 37 del Ccnl 14.09.2000 come modificato dall'art 41 del Ccnl 22.01.2004 che deve essere corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio. Il relativo importo va ridotto qualora il lavoratore interessato risulti essere assente per una delle causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali. Euro 300,00 si precisa che l'indennità di rischio, che nel nuovo Ccdi l'indennità di rischio viene sostituita con le condizioni di lavoro, di conseguenza viene erogato indennità di rischio fino ad ottobre secondo il precedente Cid 2016/2018, e dal mese di novembre sarà erogato secondo quanto previsto dal contratto CCnl 2016-2018 art 70 bis.

L'indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività fissata in euro 5 giornalieri .

Le parti sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Decentrato – Anno 2018, parte economica, vigenza 01.01.2018 – 31.12.2018, che ammonta a complessivi € 35.277,00, così suddivisi:

parte stabile € 14.630,00;  
parte variabile € 20.647,00

La parte stabile è così suddivisa:

Voci retributive corrisposte nell'anno 2018 relative a tale fondo

1	fondo destinato alle progressioni orizzontali storiche	1.710,00
2	indennità di rischio	300,00
3	Indennità di comparto	1.175,20
	Totale	3.185,20

- Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17 modificato da CCNL 22.01.2004, nonché dal CCNL 9.05.2006, dipendente di cat. C: Euro 2.000,00.
- Indennità per specifiche responsabilità ex art. 17 modificato da CCNL 22.01.2004, nonché dal CCNL 9.05.2006, dipendente cat. B: Euro 1.000,00. nel fondo c'è la possibilità'
- Indennità maneggio valori ex art. 36 CCNL anno 2000 in favore dell'economista considerando il minimo contrattualmente previsto.

Si precisa che tali indennità possono essere erogate solo se con atto formale motivato ed esclusivo del Responsabile competente ( o dagli organi di governo secondo quanto previsto dalla legge) sia stato attribuito un incarico di specifica responsabilità.

- Produttività da erogare secondo i criteri e la metodologia prevista dal Sistema premiante di misurazione e valutazione della performance, secondo principi di selettività e di meritocrazia.

- La parte variabile è così suddivisa:

- Euro 17.046,83 importo relativo all'art.113 legge 50/2016
- Euro 1.600,00 compensi Istat
- di una quota pari di euro 2.000,00 per il personale assunto per il sisma 2016(quota che sara' rimborsata dalla Ufficio Unico per la ricostruzione
- 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.:

Roberta ISIDORI - SEGRETARIA COMUNALE - PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

PasquaLena Bianchi - RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - MEMBRO-

-----

Pamela VIRGILI - RESPONSABILE AREA TECNICA - MEMBRO \_\_\_\_\_

Assessore Ernesto MIRAGGIO - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - MEMBRO

\_\_\_\_\_

Assessore Fabio DOTTORI - RESPONSABILE AREA VIGILANZA - MEMBRO

LE OO.SS

U.I.L. FPL : \_\_\_\_\_

F.P. C.I.S.L.: \_\_\_\_\_

C.G.I.L. F.P.: \_\_\_\_\_

R.S.U. : \_\_\_\_\_

---